



COMUNE DI CASTRONNO
PROVINCIA DI VARESE

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.**

(decreto legislativo 15 novembre 1993 n°507 e
successive modificazioni ed integrazioni)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N°14 DEL
12.03.1995, MODIFICATA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE
N°26 DEL 18.05.1995, ASSENTITE DALLA SEZIONE II^A DEL
CO. RE. CO. IL 01.06.1995 ATTI N°26514 E 26515, DIVENUTE
ESECUTIVE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE.
ULTERIORMENTE MODIFICATO IL SOLO ART.17 CON
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°72 DEL
04.10.2011 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Maria SCOGNAMIGLIO)



IL SINDACO
(Luciano GRANDI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO
(Rag. Flavio FACCHIN)



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

(D. LGS. 15 NOVEMBRE 1993 N. 507)

I N D I C E S I S T E M A T I C O

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA
- ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO II: ELEMENTI DEL TRIBUTO

- ART. 3 - ZONE DI APPLICAZIONE
- ART. 4 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA
- ART. 5 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA
- ART. 6 - LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI ALLA TASSA
- ART. 7 - SOGGETTI PASSIVI
- ART. 8 - PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO
- ART. 9 - LOCALI IN MULTIPROPRIETA'
- ART. 10 - LOCALI TASSABILI
- ART. 11 - AREE TASSABILI
- ART. 12 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE
- ART. 13 - DEDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

TITOLO III: TARIFFAZIONE

- ART.14 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
- ART.15 - ESENZIONI
- ART.16 - RIDUZIONE DI TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO
- ART.17 - RIDUZIONI INDIVIDUALI
- ART.18 - COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI
- ART.19 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO
- ART.20 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO
- ART.21 - GETTITO DEL TRIBUTO
- ART.22 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE
- ART.23 - TARIFFAZIONE PER IL 1995
- ART.24 - TARIFFAZIONE DAL 1° GENNAIO 1995
- ART.25 - CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
- ART.26 - UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCOUO
- ART.27 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

TITOLO IV: DENUNCE - ABBUONI

- ART.28 - DENUNCE
- ART.29 - DENUNCIA DI VARIAZIONE
- ART.30 - NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNCE
- ART.31 - RISCOSSIONE
- ART.32 - RIMBORSI

TITOLO V: GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

- ART.33 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART.34 - SANZIONI ED INTERESSI

TITOLO VI: NORME FINALI

- ART.35 - NORME ABROGATE
- ART.36 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI
- ART.37 - ENTRATA IN VIGORE
- ART.38 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

(D. LGS. 15 NOVEMBRE 1993 N. 507)

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART.1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art.39 della Legge 22/2/94 n.146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/93 n.507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

ART.2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Castronno della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

TITOLO II ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART.3 ZONE DI APPLICAZIONE

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta dal 1° gennaio 1995 nelle misure ridotte stabilite dal successivo art.4, comma 3, rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art.59, comma 2, del D.Lgs.507/93.

ART 4. PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è istituito ed attivato o, comunque, reso in via continuativa ai sensi dell'art.3.
2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
3. Nelle zone di cui all'art.3, comma 2, nelle quali non è effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti od i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria, a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

Distanza del contenitore più vicino	riduzione
- fino a 200 mt.	60%
- da mt. 201 a mt. 500	65%
- oltre mt. 500	70%
4. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt.13, 16 e 17 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo del 10% della tariffa ordinaria.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

ART. 5

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa, a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al relativo costo di smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ART. 6

LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI ALLA TASSA.

1. Non sono assoggettabili alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza di persone;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a 1,5 mt., nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) la parte di impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia nell'ipotesi di aree scoperte che di locali;
 - d) unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

- e) fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f) parti comuni del condominio, di cui ai numeri 1 e 3 dell'art.1117 del Codice Civile, con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino od a parco.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
- b) I locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

4. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle vigenti leggi.

5. Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano i rifiuti speciali, tossici o nocivi, di cui al precedente comma, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ridotta delle seguenti percentuali, in relazione alla categoria di appartenenza:

Attività	Riduzione
- autocarrozzerie	25%
- autofficine di elettrauto	25%
- autofficine per riparazione veicoli	25%
- falegnamerie	10%
- gommisti	25%
- lavanderie	10%
- distributori di carburante	10%
- rosticcerie	10%
- verniciatura	20%
- galvanotecnici	15%
- fonderie	15%

6. La detassazione di cui al precedente comma viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

ART.7

SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, etc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte, di cui al precedente art.4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente comune.

ART.8

PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate all'art.6, comma 2, punto f).
2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs.507/93, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota percentuale, come da seguente prospetto:
 - del 5% per i condomini fino a 10 alloggi;
 - del 4% per i condomini da 11 a 20 alloggi;
 - del 3% per i condomini da 21 alloggi e oltre.Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Il numero degli alloggi è rilevato dall'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree condominiali, che l'amministratore del condominio avente non meno di 4 unità abitative è tenuto a presentare all'ufficio tributario del comune entro il 20 gennaio di ogni anno.
3. La tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art.63, comma 3, del D.Lgs.507/93.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

ART. 9

LOCALI IN MULTIPROPRIETA'

1. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile, dal 1° gennaio 1995, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, i quali mantengono ogni obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed aree in uso esclusivo.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributario del comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.
3. La tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art.63 del D.Lgs.507/93.

ART.10

LOCALI TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerare tassabili le superfici utili di:
 - a) tutti i vani delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, etc.), sia accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.), come pure quelli delle dipendenze, anche se separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, etc.), escluse le stalle, i fienili e le serre a terra;
 - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco e da ballo, o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività o per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o assistere allo svolgimento dello spettacolo o dall'attività;
- e) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, etc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alla sosta del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali -, dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative, anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché delle stazioni di qualsiasi genere;
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alla sosta del pubblico, degli automezzi o al deposito di materiali destinati ad attività produttive industriali, agricole (incluso le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, etc.;
- h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché superfici all'aperto destinate alla sosta del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

ART.11

AREE TASSABILI

1. Si considerano aree tassabili:
 - a) tutte le superfici scoperte a qualsiasi uso adibite diverse da quelle di cui alla seguente lettera b);
 - b) le superfici scoperte o parzialmente coperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa;
 - c) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonchè alle relative attività e servizi complementari connessi;
 - d) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi ai servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, etc.), nonchè le aree scoperte visibilmente destinate a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
 - e) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'effettivo esercizio dello sport;
 - f) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico od al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri Enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni o assimilabili.

ART.12

LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

1. La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purchè risultino predisposti all'uso.
2. I locali per l'abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento, suppellettili od utenze (acqua, luce, gas).
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

ART. 13

DEDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Le superfici relative alle aree scoperte, che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa, sono computate nella misura del 25%.
2. Le superfici delle aree scoperte o parzialmente coperte a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate nella misura del 50%.
3. Le riduzioni delle superfici di cui sopra sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

TITOLO III TARIFFAZIONE

ART.14 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione, debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'Utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

ART.15 ESENZIONI

1. Sono esenti dal tributo:
 - a) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio dei culti ammessi nello Stato, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei Ministri del culto od i locali destinati ad usi diversi dal culto in senso stretto.
 - b) le abitazioni occupate da Nuclei familiari con reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF non superiore all'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti, moltiplicata per il numero dei componenti il nucleo familiare stesso fino al massimo di 3 (tre).



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

ART.16

RIDUZIONE DI TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

1. A partire dal 1° gennaio 1996 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:
 - a) abitazione con unico occupante avente una superficie (escluso le pertinenze):
 - * uguale o inferiore a 40 mq.....nessuna riduzione
 - * compresa tra 40 e 60 mq.....riduzione di 1/6
 - * compresa tra 60 e 80 mq.....riduzione di 1/5
 - * oltre 80 mq.....riduzione di 1/4
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.....riduz. di 1/4
 - c) abitazioni di utenze che, nelle condizioni della precedente lett.b), risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno.....riduzione di 1/4
 - d) parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore.....riduzione del 30%
2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1, lett. b):
 - a) compete quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - b) è applicata a condizione che il Contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione, unitamente ai dati relativi alla licenza od autorizzazione in suo possesso.

Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

L'ufficio è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni per l'omessa denuncia di variazione di cui al successivo art.24.



COMUNE DI CASIRONE

PROVINCIA DI VARESE

ART. 17 RIDUZIONI INDIVIDUALI

1. La tassa è ridotta individualmente nei casi di:
 - a) utente che abbia posto in atto interventi tecnico-organizzativi, con effetti accertati di una minore produzione dei rifiuti industriali o di agevolazione dello smaltimento degli stessi.....riduzione fino al 60% (*)
 - b) Utente che consegna in via ordinaria rilevanti quantità di rifiuti suscettibili di determinare entrate all'Ente gestore derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti stessi.....riduzione fino al 40% (*)

(*) Percentuali così modificate con delibera G.C. n°72 del 04.10.2011 (in origine 40% e 20%).

ART. 18 COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI

1. A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1995 è individuato, nella parte "Spesa", un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni diverse da quelle espressamente previste dalla Legge.

ART. 19 RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

1. Qualora si verifichi, all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art.2 comma 1, che il servizio istituito ed attivato non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel "Regolamento comunale per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilabili" nella zona ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'Utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione, per raccomandata, all'Ufficio Tributi del Comune, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al Responsabile del servizio di raccolta dei rifiuti il quale rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il Responsabile del servizio di raccolta dei rifiuti comunica all'Ufficio Tributi, entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

ART.20

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio di raccolta si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone ed all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'Autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART.21

GETTITO DEL TRIBUTO

1. La tariffa della tassa è determinata in modo da ottenere un gettito globale tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art.61 e 67, del D.Lgs.507/93.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, nè essere inferiore al 50% del costo medesimo (70% per i Comuni in condizione di squilibrio di cui all'art.45, comma 2, lett. b del D.L. 30 dicembre 1992, n.504; 100% per gli Enti che hanno dichiarato il dissesto, sino ai 10 anni successivi alla data di approvazione ministeriale del piano di risanamento finanziario).
3. Ai fini della determinazione del costo d'esercizio, di cui all'art.61 - commi 1 e 2 - del D.Lgs. 507/93, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al 5%, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti di cui all'art.2, terzo comma del D.P.R. 10 settembre 1992, n.915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

ART. 22

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie, secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA A

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose;
- 2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado;
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre;
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari, pese pubbliche, distributori di carburante, parcheggi.

CATEGORIA B

- 1) Attività commerciali all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse;
- 2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.

CATEGORIA C

- 1) Abitazioni private;
- 2) Attività ricettivo-alberghiere;
- 3) Collegi, case di vacanze, convivenze.

CATEGORIA D

- 1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie;
- 2) Circoli sportivi e ricreativi.

CATEGORIA E

- 1) Attività di produzione artigianale o industriale;
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili;
- 3) Attività artigianali di servizio.

CATEGORIA F

- 1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self-service e simili, mense, gelaterie e pasticcerie, rosticcerie;
- 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

ART.23

TARIFFAZIONE PER IL 1995

1. Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di misurazione.
2. Le riduzioni previste dagli artt.13 e 16 sono applicabili dal 01.01.96.

ART.24

TARIFFAZIONE DAL 1° GENNAIO 1996

1. La tassa è commisurata, a partire dal 1° gennaio 1996, alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, producibili nei locali e nelle aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.
3. Il Consiglio Comunale, entro il 31 Ottobre 1995 determina, con efficacia dal 1° gennaio 1996:
 - a) le modifiche alla classificazione delle categorie tassabili, avendo riguardo alle indicazioni contenute nell'art.68 - comma 2 - del D.Lgs.507/93 ed all'esigenza di disporre di categorie (ed eventualmente di sottocategorie di locali ed aree) che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - b) le modalità di applicazione dei parametri di cui al precedente comma 2;
 - c) le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria, individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

ART.25

CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente art.24, comma 3, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

ART.26

UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCUO

1. Allorchè nelle unità immobiliari adibite ad abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta, per la superficie utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

ART.27

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli Utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata (e, comunque, inferiore a sei mesi), locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti all'uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 20%.
3. In mancanza di corrispondente voce d'uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art.24, è utilizzato, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art.28, comma 6.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

TITOLO IV DENUNCE - ABBUONI

ART. 28 DENUNCE

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale è redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e deve essere presentata dal Contribuente, direttamente o a mezzo raccomandata postale, all'Ufficio Tributi dello stesso Ente entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello d'inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei Coobbligati o dal Rappresentante legale o negoziale.
Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio comunale.
2. In caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro dell'Ufficio Postale.
3. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome, nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede, e gli elementi identificativi dei Rappresentanti legali e/o Amministratori;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione od occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei Coobbligati o del legale Rappresentante.
4. Non sono valide, agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafiche prescritte dal Regolamento approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n.223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il Denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi del Comune, concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

6. Qualora si tratti delle occupazioni o detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art.27, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa rifiuti solidi urbani, da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il prescritto modulo di versamento di cui all'art.50 del D.Lgs. 507/93, ovvero, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

ART.29

DENUNCIA DI VARIAZIONE

1. La denuncia di cui al precedente art.28 ha effetto anche per gli anni successivi, a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il Contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui allo stesso art.28, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa od il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti artt. 13, 16, 17.

ART. 30

NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNCE

1. In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui agli artt. 28 e 29, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché gli elenchi di cui all'art.8 - comma 2 - ed all'art.9 - comma 2 - sono presentati entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, dall'anno 1995.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

ART. 31

RISCOSSIONE

1. Gli importi dovuti per il tributo e le relative addizionali, sanzioni ed accessori, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art.72 del D.Lgs.507/93.
Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se superiore.
2. Su istanza del Contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario, se comprensivo di tributi arretrati.
In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

ART. 32

RIMBORSI

1. Nei casi di errore, duplicazione od eccedenza del tributo iscritto a ruolo, rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del Contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio od il rimborso entro 90 giorni.
2. Lo sgravio od il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali od aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni successivi alla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art.64, comma 4, del D.Lgs. 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il Contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento. Lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.



COMUNE DI CASTOROSSO

PROVINCIA DI VARESE

TITOLO V GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 33

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di Legge e del presente Regolamento è preposto un Funzionario, che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.
2. A tale funzione sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ART. 34

SANZIONI ED INTERESSI

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce od acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del D.Lgs.507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del Decreto legislativo stesso.
2. Per le violazioni previste dall'art.76 del Decreto 507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma dello stesso art.76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio, per quanto attiene al procedimento sanzionatorio, alla legge 869/1981.
3. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.71 e dall'art.72 del D.Lgs.507/93.

Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31/12/92 n.546, è disciplinato alla stregua dell'art.63 del D.P.R. 28/1/88 n.43 e dall'art.20 del D.P.R. 26/10/72 n.638 e successive modificazioni.



COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

TITOLO VI NORME FINALI

ART.35 NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART.36 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della Legge n.241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico, perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.37 ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente Regolamento sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, 2° periodo, 66, commi 3, 4, 5 e 6, 72, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, 2° periodo, e 66, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1996.

ART.38 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione agli Utenti mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, a norma di Legge.